

BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin
Dottore Commercialista
Margherita Cabianca
Dottore Commercialista
Francesca Gardellin
Dottore Commercialista
Viviana Pigal
Dottore Commercialista

Padova, 19 gennaio 2022

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro
Dottore Commercialista
Dott. Marcello Ruggieri
Dottore Commercialista

Circolare n. 3 del 2022

Premessa

Dott.ssa Alessia Bettin
Dott. Enrico Lanza

A decorrere dall'1.1.2022 scatta la riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o valuta estera e la conseguente rimodulazione del minimo edittale delle sanzioni per i trasferimenti del contante in misura superiore al limite.

Of counsel

Nell'ambito del c.d. "Decreto Fiscale" è stato previsto che la predetta riduzione non è applicabile alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (cambiavalute) e di conseguenza è ripristinata la precedente soglia di € 3.000.

Legali

Avv. Majla Genero
FORO DI PADOVA
Avv. Roberto Carfagna
FORO DI VICENZA
Avv. Paola Alfonsi
FORO DI PADOVA
Avv. Agostino Cacciavillani
FORO DI PADOVA
Avv. Stefano Bovo
FORO DI PADOVA

Utilizzo del denaro contante

A seguito della modifica in esame dall'1.1.2022 non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, in un'unica soluzione in contante d'importo pari o superiore a € 1.000.

La limitazione riguarda "complessivamente" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati, quale ne sia la causa / titolo.

Risk manager

Dott. Francesco Filippi
Andrea Filippi

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui lo stesso sia previsto dalla prassi commerciale / accordi contrattuali.

Non costituisce violazione il trasferimento che, considerato complessivamente, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, che configurano operazioni distinte e differenziate.

Non è ravvisabile la violazione nel caso in cui la pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad esempio, contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti (ad esempio, pagamento rateale).

Tracciabilità trasferimenti pari/superiori a € 1.000

I trasferimenti di importo pari / superiore a € 1.000, vanno effettuati tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.). Si rammenta che:


- è possibile prelevare / versare in contante dal proprio c/c, poiché tale operazione non configura un trasferimento tra soggetti diversi. Merita evidenziare che ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia prevista e, in particolare, il prelievo / versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio

Associazione Professionale
P.zza A. De Gasperi 45/A
35131 Padova
Telefono +39 049 664488
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail

segreteria@balineassociati.it
studiobalin@legalmail.it
www.balineassociati.it



del cliente, rappresenta un elemento di sospetto che potrebbe far “scattare” una segnalazione all’UIF.

- è possibile effettuare un pagamento di importo superiore a € 1.000 in contanti / assegni, purché:
 - il trasferimento in contanti riguardi un importo al di sotto di € 1.000;
 - oltre tale limite il trasferimento avvenga con strumenti di pagamento tracciabili.

Regime sanzionatorio

Come sopra accennato è stato rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall’art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che per le violazioni commesse a decorrere dall’1.1.2022 il minimo è pari a € 1.000

Violazione	Sanzione
Utilizzo contante e titoli al portatore (*)	<ul style="list-style-type: none">• Da € 1.000 (anziché 2.000) a € 50.000;• da € 5.000 a € 150.000 per importi superiori a € 250.000.
Comunicazione infrazioni uso del contante	<ul style="list-style-type: none">• Da € 3.000 a € 15.000.

(*) La sanzione è applicabile non solo al soggetto che effettua il trasferimento ma anche al soggetto che riceve la somma in contanti.

Deroga utilizzo contante per turisti UE / ExtraUE

L’art. 3, co. 1 e 2, D.L. n. 16/2012 prevede una deroga alla limitazione all’uso del contante fino a € 14.999,99 per gli acquisti:

- effettuati presso commercianti al minuto e soggetti assimilati / agenzie di viaggio e turismo di cui agli artt. 22 e 74-ter, D.P.R. n. 633/72;
- da parte di turisti con cittadinanza ExtraUE / UE / SEE, non residenti in Italia.

La disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (UE / ExtraUE / SEE) e non riguarda quindi le operazioni con soggetti passivi, per le quali permane il limite ordinario (ora pari a € 1.000) per la regolazione in contanti.

Si ricorda che per poter usufruire del limite di € 15.000 per le operazioni di incasso in contanti da parte dei turisti esteri, gli operatori interessati devono attuare una serie di adempimenti.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti saluti.

Balin & Associati